

Genova, 6 dicembre 2022

Alla Spettabile Clientela

CIRCOLARE N. 31 /2022

Oggetto: aumento limite fringe benefit non tassati anno 2022

Si ricorda che, con il cosiddetto decreto AIUTI QUATER, recentemente emanato, il governo ha aumentato ancora il limite dei fringe benefit non tassabili (cioè totalmente esenti da contributi e imposte) erogabili ai dipendenti o a soggetti legati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sino al valore annuo di euro 3.000.

Tale limite vale purtroppo **solo per il 2022, e cioè per le erogazioni pagate sino al 12 gennaio 2023**, per cui successivamente salve nuove e diverse modifiche legislative il limite tornerà a euro 258,23 annue.

I fringe benefit in questione devono essere costituiti da beni e servizi il cui costo è sostenuto dal datore di lavoro e non possono essere quindi costituiti da erogazioni in denaro al dipendente, ma ad esempio da buoni acquisto/spesa o beni acquistati dal datore e consegnati ai dipendenti o servizi diversi dallo stesso prepagati.

Per quest'anno in via del tutto eccezionale rientra nei fringe benefit di cui sopra anche il rimborso in denaro che il datore può erogare **in conto dei costi sostenuti dai dipendenti o loro familiari per il pagamento delle utenze domestiche** (acqua, energia elettrica, gas e riscaldamento, anche condominiali), relativi ad immobili posseduti, detenuti dal dipendente e/o dai suoi familiari, anche se negli stessi non vi risiedano e purché abbiano sostenuto a proprio carico le suddette spese.

Per poter erogare quest'ultimo rimborso il datore di lavoro dovrà necessariamente acquisire dal dipendente copie delle bollette o delle spese di amministrazione riguardanti il riscaldamento, o dichiarazione sostitutiva del dipendente che lo stesso è in possesso di detta documentazione. Il dipendente comunque dovrà inoltre rilasciare una dichiarazione sostitutiva che le utenze non sono state rimborsate da altri anche al proprio coniuge o familiari.

Oltre al limite di euro 3.000 si possono erogare in aggiunta euro 200 per buoni carburante.

Occorre **porre attenzione al limite delle erogazioni** di fringe benefit, perché se vi fossero nell'anno precedenti e diverse erogazioni a titolo di fringe benefit e con il cumulo si superasse il limite, **tutte le erogazioni andrebbero tassate**, e non solo la parte che eccede euro 3.000.

Da ultimo si segnala che le precitate erogazioni non debbono essere necessariamente collettive, ma possono essere attribuite ad personam.

Il personale dello scrivente studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti, ricordando che delle dette erogazioni dovrà darsi evidenza al soggetto che redige le paghe ai fini dell'inserzione delle stesse, ancorché esenti, nel modello CU.

Cordiali saluti.


STUDIO PICCO